

Il messaggio concernente la modifica del Codice penale in breve

1. Punti chiave della revisione

- *Il più importante obiettivo della revisione è il riordino del sistema di sanzioni:*

Quest'ultimo deve poter contribuire in modo ancora più efficace alla protezione della società, prevenendo il più possibile la commissione di reati. A tal proposito, il disegno parte dal presupposto che sia possibile conseguire maggiore sicurezza soprattutto mediante il ravvedimento del delinquente, senza tuttavia chiudere gli occhi dinanzi al fatto che, in determinati casi, gli sforzi di reinserimento sociale denotano chiari limiti.

- *Il sistema penale va meglio equilibrato dal profilo dello stato di diritto e ottimizzato dal punto di vista economico:*

I diritti fondamentali del delinquente sono limitati soltanto nella misura necessaria al raggiungimento dello scopo penale. Mediante tale principio si cerca di ridurre gradualmente i costi della giustizia penale e in particolare dell'esecuzione delle pene e delle misure. Si contribuisce inoltre all'ottimizzazione economica del sistema giudiziario penale prevedendo di poter esigere in più ampia misura dai delinquenti prestazioni a favore della collettività.

- *Il diritto penale minorile è disgiunto dal diritto penale ordinario:*

In tale ambito è maggiormente sottolineato, rispetto al diritto vigente, il carattere educativo delle sanzioni applicabili ai minori, e sono sancite determinate garanzie minime relativamente alla procedura penale minorile. La maggiore età penale è portata da sette a dieci anni. A partire dal compimento del sedicesimo anno d'età, gli adolescenti che hanno commesso reati gravi potranno essere puniti con la privazione della libertà fino a un massimo di quattro anni.

- *Sono stabiliti nuovi principi di esecuzione delle pene e delle misure:*

Poiché il diritto penale materiale e l'esecuzione delle pene perseguono in ultima analisi gli stessi obiettivi e i due ambiti sono pertanto strettamente connessi, il disegno sancisce anche principi concernenti l'esecuzione di pene e misure privative della libertà. Obiettivo dell'esecuzione delle pene dev'essere in particolare mettere in condizione il condannato di non commettere più reati. A tal fine le condizioni di esecuzione vanno adeguate il più possibile a quelle del mondo esterno.

- *Le disposizioni sul campo d'applicazione e le condizioni di punibilità sono adeguate allo stato di dottrina e giurisprudenza:*

In tal modo è possibile chiarire alcuni punti, quali ad esempio la delimitazione fra stato di necessità esimente e disculpante o la definizione del reato di omissione. Il campo d'applicazione del CP è inoltre esteso in modo che in avvenire reati gravi commessi all'estero possano essere perseguiti in Svizzera in misura maggiore qualora l'autore si trovi nel nostro Paese e non sia estradato. Le norme in materia di

prescrizione sono semplificate, agevolando così l'applicazione del CP. È infine proposta l'introduzione di una disposizione sulla responsabilità penale dell'impresa.

- *Le disposizioni sull'attuazione e sull'applicazione del Codice penale sono rivedute:* Si tratta di procedere ai necessari adeguamenti alla revisione della Parte generale e del diritto penale minorile. È tuttavia necessario anche ridisciplinare il casellario giudiziale, prevedere nel Codice penale una disposizione sull'amnistia e creare le basi per un'automatizzazione del servizio d'informazione di polizia.

2. Nuovo sistema di sanzioni

2.1 Alternative alla pena detentiva di breve durata

- *Pene detentive di breve durata senza sospensione condizionale, vale a dire quelle al di sotto dei sei mesi, vanno ora scontate soltanto in via eccezionale. Al loro posto subentrano la pena pecuniaria secondo il sistema delle aliquote giornaliere, con un importo massimo di 720'000 franchi, e il lavoro di utilità pubblica.*

Già in occasione della revisione del 1971, il legislatore era partito dal presupposto che pene detentive di breve durata senza sospensione condizionale fossero piuttosto d'ostacolo al reinserimento sociale del delinquente, e aveva pertanto previsto per tali pene particolari forme d'esecuzione (semiprigionia, esecuzione in giorni separati). Tale idea è ripresa nell'ambito della presente revisione e realizzata in modo ancora più coerente. Si tiene così conto anche dell'evoluzione nella nostra società. Oggi la pena detentiva di breve durata costituisce sostanzialmente una pena costosa. Mediante sanzioni alternative, la libertà può tuttavia essere limitata in modo più razionale tanto per l'interessato quanto per la società.

2.2 Misure di protezione da autori pericolosi di atti violenti

Un diritto penale fondato esclusivamente sul principio della colpa e che conosce quali conseguenze giuridiche soltanto pene, può adempiere soltanto in parte ai compiti affidatigli. In vista del reinserimento del delinquente è in certi casi necessaria una misura speciale che possa protrarsi per lungo tempo, vale a dire oltre quanto sarebbe commisurato alla colpa.

- *Per meglio proteggere la collettività va previsto un nuovo sistema di internamento di sicurezza per autori pericolosi di atti violenti.*

Tale provvedimento permette di mantenere internati gli autori di atti violenti, fintantoché si debba presumere che, una volta in libertà, non commettano più simili reati.

- *Vanno creati istituti sicuri per il trattamento di autori pericolosi di atti violenti:* Se il rischio di recidiva concerne delinquenti affetti da turbe psichiche, vale a dire totalmente o parzialmente irresponsabili, questi ultimi vanno curati in un istituto

idoneo, capace di offrire la maggiore sicurezza possibile. Qualora il trattamento non abbia (più) speranze di successo, anche siffatti criminali vengono internati.

- *Si tiene inoltre conto dell'esigenza di maggiore protezione della collettività mediante condizioni più severe per il rilascio in libertà dopo l'esecuzione delle misure.*

- *È accresciuta l'elasticità all'interno delle diverse misure.*

In tal modo è possibile prendere maggiormente in considerazione le esigenze individuali del collocato, le quali possono modificarsi durante l'esecuzione.

2.3 Flessibilità

Conferendo flessibilità al sistema di sanzioni, si può prescindere da una pena in più ampia misura o differirla. Da un lato si stimola in tal modo il delinquente a tenere buona condotta; dall'altro le autorità preposte al perseguimento penale sono sino a un certo punto sgravate dai casi di poco conto.

Il nuovo sistema di sanzioni prevede le seguenti categorie:

- *Impunità:*

Se, a causa della portata ridotta della colpa e delle conseguenze o poiché l'autore del reato ha riparato il danno provocato, viene meno la necessità di una pena, si può prescindere dal perseguimento penale o dalla pena.

- *Sospensione della pena, pena pecuniaria, lavoro di utilità pubblica:*

In casi poco o mediamente gravi, il giudice può condannare al pagamento di una pena pecuniaria, a un lavoro di utilità pubblica o a una pena detentiva da sei mesi a un anno. Nel frattempo ha la possibilità di sospendere la pena; pur dichiarando colpevole l'autore del reato, non determina ancora la specie di pena, bensì stabilisce dapprima secondo la colpa soltanto un determinato numero di cosiddette unità di pena (360 al massimo). Se il delinquente commette nuovamente un reato durante il periodo di prova, il tribunale pronuncia una pena unica e determina la specie di pena.

- *Pena detentiva senza sospensione condizionale, parzialmente sospesa e sospesa condizionalmente:*

In presenza di reati gravi, l'autore del reato si deve aspettare una pena detentiva superiore a un anno, con o senza sospensione condizionale. In tale contesto, il limite superiore della sospensione condizionale è portato a tre anni, introducendo nel contempo la possibilità della sospensione condizionale parziale ("sursis partiel").

La differenza fra le pene della reclusione e della detenzione si limita attualmente alla diversa durata massima delle due specie di pena; l'esecuzione coincide invece ampiamente. Per tale motivo, si propone l'introduzione di una pena unitaria.

3. Revisione del Codice penale militare (CPM)

La Parte generale del CPM corrisponde sostanzialmente alla Parte generale del CP; essa diverge unicamente laddove lo richiedano le esigenze specifiche del CPM. La presente revisione della PG CPM si prefigge, come altre revisioni parziali anteriori, di mantenere tale concordanza nella misura del possibile.

Le deroghe vanno mantenute nell'ambito del campo d'applicazione territoriale e personale della legge e in presenza di norme dal contenuto prettamente militare, che il diritto ordinario naturalmente non conosce, come l'esclusione dall'esercito e la degradazione.

Il disegno di CPM riprende per il resto sia la nuova sistematica, sia il nuovo sistema di sanzioni previsti dal disegno di Parte generale del CP.

4. Nuova legge federale sul diritto penale minorile

La regolamentazione vigente, retta dal principio dell'integrazione del minore autore di un reato, ha in generale dato buoni risultati. Non vanno però trascurate alcune importanti lacune. Il diritto penale minorile è stato pertanto incluso nella revisione globale della Parte generale del CP e riveduto approfonditamente. Ne è scaturito un disegno di legge federale sul diritto penale minorile. Il suo contenuto essenziale e, in particolare, le innovazioni introdotte possono essere riassunti e motivati nel modo seguente:

- *Il diritto penale minorile non è più disciplinato nel Codice penale unitamente al diritto penale ordinario, bensì all'interno di una legge speciale, come avviene in altri Stati:*

Tale innovazione è giustificata dal fatto che già le disposizioni vigenti derogano al diritto penale ordinario quanto ai principi, e che le misure previste nel disegno si ispirano ancor più che in precedenza al diritto civile.

Come è tuttavia espresso già dal titolo del disegno, si tratta ancora di un ordinamento penale. Le conseguenze del comportamento delittuoso di minori non vanno disciplinate - come chiesto ripetutamente - all'interno di una legge generale d'assistenza ai minori, la quale comprenderebbe anche altri minorenni in difficoltà, ma non ancora macchiatisi di reati. A livello federale non vi sarebbe, per una siffatta legislazione, una base costituzionale sufficiente. Gli atti punibili vanno inoltre chiaramente distinti da altri comportamenti devianti, onde destare e mantenere desta la coscienza minorile della particolare importanza rappresentata dai beni giuridici protetti dal diritto penale. Si aggiunge il fatto che - come già illustrato - la commissione di reati in età giovanile spesso non è espressione di una particolare minaccia per il minore e che un diritto assistenziale non potrebbe d'altro canto offrire alcuna possibilità di reagire in modo appropriato a gravi delitti.

- *La maggiore età penale è portata da 7 a 10 anni.*

Se un adolescente si è reso colpevole di un reato in parte prima e in parte dopo il raggiungimento della maggiore età penale (18 anni), si applicherà soltanto il CP,

diversamente da quanto previsto dalla complessa regolamentazione vigente (art. 1 OCP 1, RS 311.01).

- *Il disegno esprime con maggiore chiarezza il principio guida dell'integrazione dei delinquenti minorenni mediante l'educazione.*

Continuano a essere previste in primo luogo misure d'ordine penale che si ispireranno però alle misure di protezione del figlio del CC e pertanto dovrebbero parimenti essere denominate misure di protezione.

- *Si rinuncia alla suddivisione in categorie fisse (casa di educazione, centro terapeutico, casa di rieducazione), risalente alla revisione del 1971 e ritenuta oggi inadeguata.*

Il disegno riunisce ora le misure stazionarie sotto la nozione generale di collocamento, disciplinando tuttavia in particolare il collocamento incisivo in un istituto chiuso. L'assistenza senza collocamento è strutturata in modo più efficace.

- *In avvenire anche nel diritto penale minorile potranno essere ordinate una accanto all'altra misure e pene, fermo restando tuttavia che l'esecuzione di misure stazionarie è sempre prioritaria rispetto alle pene della privazione della libertà (sistema dualista vicariante, così come noto nell'ambito del diritto penale ordinario). Secondo il diritto vigente, salvo singole eccezioni, esiste unicamente la possibilità di infliggere o una misura o una pena (monismo).*

Il disegno precisa nel contempo che l'inflizione di una pena, ma non quella di una misura, presuppone una colpa da parte dell'autore minorenne. Ove sia data la colpa e vi sia motivo di ordinare una misura, quest'ultima sarà regolarmente combinata con una pena, secondo il sistema dualista, il che consente di reagire con elasticità e in sintonia con le condizioni del singolo minorenne. Se dall'esame non scaturisce la necessità di una misura, la reazione consisterà esclusivamente in una pena, come è il caso sinora.

- *Il sistema delle pene è ampliato e strutturato in modo più flessibile.*

- L'elenco delle cause d'impunità è ampliato.
- L'ammonizione, la pena più lieve, può ora essere combinata con un periodo di prova, il che consente d'altra parte di rinunciare, nell'ambito del diritto penale minorile, all'istituzione del differimento della pena.
- Per l'obbligo di prestare un lavoro è prevista una durata massima; il disegno stabilisce a favore di chi possa essere ordinata tale sanzione.
- Il disegno prevede l'inflizione obbligatoria della privazione della libertà fino a quattro anni per la commissione di reati particolarmente gravi da parte di minorenni di età superiore ai sedici anni. L'esecuzione di tale pena va tuttavia nella misura del possibile strutturata secondo un'ottica educativa. Giusta il diritto vigente, in casi molto gravi sono possibili il collocamento in una casa d'educazione per almeno due anni o la carcerazione sino a un anno, che in caso di durata maggiore è parimenti eseguita in una casa di educazione. Tale sistema porta a una commistione inadeguata fra pena e misura e va ritenuto insufficiente, in determinate circostanze, anche alla luce del legittimo bisogno di protezione della collettività.

- *Il disegno prevede alcune condizioni quadro per la procedura penale minorile, la quale andrà disciplinata dai Cantoni, onde garantire il rispetto delle esigenze minime*

dello Stato di diritto quanto alla posizione procedurale del minorenni interessato e dei suoi genitori.

5. Genesi

5.1 Situazione iniziale

- *I lavori preliminari concernenti il vigente Codice penale (CP) risalgono all'inizio del secolo:*

L'avamprogetto del 5 agosto 1893 concernente la Parte generale, elaborato da Carl Stooss, precorreva largamente i suoi tempi, ragione per cui il Codice penale attualmente in vigore si è dimostrato all'altezza dei tempi per un lungo periodo.

- *Dalla sua entrata in vigore, il 1° gennaio 1942, la Parte generale ha subito un numero relativamente ristretto di modifiche:*

È stata di capitale importanza soprattutto la revisione del 1971, con la quale sono state tra l'altro introdotte nuove forme d'esecuzione e nuove sanzioni, quali la semilibertà e la semiprigionia, l'obbligo per i minorenni di prestare lavoro e la possibilità di sospensione condizionale per le pene detentive inferiori ai 18 mesi. Sino ad oggi, la Parte generale del CP non è tuttavia mai stata sottoposta a una revisione completa.

- *Spinte determinanti a favore di una revisione della Parte generale sono state registrate negli anni Sessanta e Settanta:*

Va in primo luogo menzionato, in tale contesto, il disegno alternativo di riforma penale nella vicina Germania, elaborato da eminenti professori di diritto penale tedeschi e svizzeri. Pur svolgendosi la discussione prevalentemente in Germania, il disegno destò interesse anche nel nostro Paese. Ponendo l'accento sulla reintegrazione sociale del delinquente, il disegno mirava a una riforma radicale del diritto penale. Il leitmotiv della politica penale doveva essere il reinserimento, e non l'infliczione di una punizione. Passò in secondo piano il ruolo del diritto penale, sino ad allora accentuato, consistente nella compensazione, nella riparazione o nell'espiazione della colpa del delinquente.

- *In relazione al dibattito sulla riforma del diritto penale, in diverse occasioni, fra l'altro in interventi parlamentari, furono messi in dubbio anche nel nostro Paese, , senso e scopo della pena privativa della libertà di breve durata:*

Cfr. ad esempio il postulato Sahlfeld del 5.12.1974 "Pene detentive di breve durata. Pene pecuniarie giornaliere"; l'interpellanza Schärli del 11.12.1980 "Esecuzione delle pene e delle misure. Nuovi metodi"; la mozione Longet del 21.3.1985 "Pene alternative. Revisione CP"; la mozione Zisyadis del 18.12.1992 "Codice penale. Pene sostitutive"). Si argomentò che l'arsenale di sanzioni svizzero, in particolare quelle che potrebbero subentrare alla pena detentiva di breve durata, fosse ristretto in confronto a quello di ordinamenti giuridici esteri.

- *In numerosi Paesi europei è stato rinnovato il sistema di sanzioni:*

Va menzionata tra l'altro la nuova Parte generale del Codice penale tedesco, in vigore dal 1975, la quale ha limitato le pene detentive di breve durata, ha introdotto

la pena pecuniaria secondo il sistema delle aliquote giornaliere e ha ampliato la sospensione condizionale della pena. Significativa per la presente revisione è stata tuttavia anche la riforma penale francese, che ha portato nel 1994 all'adozione di un nuovo codice penale con un sistema di sanzioni molto articolato.

- *Nel corso delle revisioni parziali della Parte speciale del Codice penale svoltesi a partire dagli anni Settanta, ci si è inoltre confrontati di continuo con questioni attinenti a temi della Parte generale:*

Degni di nota sono ad esempio l'introduzione del principio dell'opportunità (in base al quale le autorità preposte al perseguimento penale possono, a determinate condizioni, segnatamente nei casi di poco conto, rinunciare a un perseguimento penale), l'applicazione del diritto penale svizzero in caso di reati connessi con l'estero, le responsabilità per reati commessi nell'esercizio di poteri di rappresentanza e la responsabilità penale dell'impresa.

- *Negli anni Novanta, il dibattito concernente la politica penale ha operato un cambiamento di rotta:*

Alla luce di diversi omicidi e reati sessuali che hanno scosso l'opinione pubblica, del timore di una diffusione della criminalità organizzata e delle difficoltà nel perseguimento di reati economici, numerosi interventi parlamentari hanno chiesto che il diritto penale garantisse maggior sicurezza alla società (cfr. postulato Béguin del 6.12.1989, "Imputati particolarmente pericolosi. Revisione del CP"; postulato Scherrer Jürg del 14.12.1993 "Internamento di imputati impulsivi"; postulato Keller Rudolf del 29. 11.1993 "Ergastolo effettivo", mozione Aeppli Wartmann del 3.10.1996 "Esecuzione dell'internamento di autori di atti di violenza").

In considerazione dell'accumularsi di tali richieste di revisione, tuttavia parzialmente in contraddizione fra loro, un ampio riordino della Parte generale del CP è diventato sempre più indispensabile.

5.2 Lavori peritali

- *Avamprogetti dei professori Schultz e Stettler:*

Nel 1993, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) incaricò il professor Hans Schultz (Thun) di esaminare la necessità di revisione delle disposizioni generali del CP unitamente all'attuazione e all'applicazione del Codice penale (Libro terzo). Due anni dopo, il prof. Schultz presentò un avamprogetto corredato di note esplicative. Un incarico analogo fu affidato al professor Martin Stettler (Ginevra), il quale presentò il suo rapporto nella primavera del 1986.

- *Commissioni peritali:*

Al fine di fornire un supporto adeguato a una revisione così vasta, nel mese di febbraio del 1987 il DFGP istituì una commissione peritale, la quale fu da parte sua incaricata di esaminare, sulla base degli avamprogetti dei professori Schultz e Stettler e alla luce di giurisprudenza, dottrina e diritto comparato, la necessità di riforma delle vigenti disposizioni generali del CP unitamente al diritto penale minorile e al Libro terzo. Dovevano parimenti essere chiarite le ripercussioni delle innovazioni proposte sulla Parte speciale del CP. In seno alla commissione, composta di oltre 30 membri, figuravano studiosi, autorità preposte all'esecuzione delle pene, direttori di

penitenziari e rappresentanti di autorità cantonali, dell'amministrazione federale e del ministero pubblico. Le discussioni si svolsero dapprima nell'ambito di tre sottocommissioni che lavoravano in parallelo, i cui risultati erano poi sottoposti alla commissione plenaria. I professori Schultz e Stettler parteciparono, in qualità di autori dei primi avamprogetti, sia ai lavori della relativa sottocommissione, sia a quelli della commissione plenaria. A partire dalla metà del 1989 la commissione esaminò le proposte delle tre sottocommissioni e nel novembre del 1992 licenziò, su tale base, i suoi avamprogetti e i commenti esplicativi. Questi ultimi subirono in seguito leggere modifiche, effettuate internamente all'amministrazione prima dell'avvio della consultazione.

- *Gruppo di lavoro per la revisione del Libro terzo del Codice penale:*

Infine un gruppo di lavoro si occupò, proponendo modifiche laddove necessario, di tutte le disposizioni del Libro terzo (Dell'attuazione e dell'applicazione del CP) che non erano state esaminate dalla commissione peritale. Si tratta delle disposizioni che, dal profilo della tecnica legislativa, sono connesse, seppur indirettamente, con la revisione della Parte generale e del diritto penale minorile. In proposito non fu effettuata alcuna consultazione.

5.3 Procedura di consultazione

A metà del mese di luglio del 1993, il DFGP invitò Tribunale federale, Cantoni, partiti rappresentati nell'Assemblea federale e organizzazioni interessate a esprimere un parere sugli avamprogetti (AP) entro la fine del mese di febbraio del 1994. Per alcuni Cantoni e singole organizzazioni, il termine fu prorogato alla fine di aprile; in casi isolati fino alla metà di luglio.

Hanno espresso un parere: il Tribunale federale; i Cantoni (eccezion fatta per il Canton Ginevra); oltre ai partiti rappresentati in seno al Consiglio federale, l'Anello degli Indipendenti, i Democratici svizzeri e il Partito degli automobilisti / Partito della libertà; 73 organizzazioni, 19 delle quali non erano state ufficialmente invitate e diversi privati cittadini. Complessivamente sono pervenuti 108 pareri, per un totale di 1'300 pagine.

La valutazione degli avamprogetti può essere riassunta nel modo seguente:

- *Due terzi dei consultati hanno giudicato positivamente l'avamprogetto di revisione della Parte generale.*

La maggioranza ha tuttavia mosso anche critiche dettagliate. Il nucleo essenziale del disegno, l'ampliamento e la revisione del sistema di sanzioni, ha raccolto in linea di principio consensi presso una chiara maggioranza. Ha provocato reazioni positive anche la proposta di disgiungere il diritto penale minorile dal CP per disciplinarne la materia in una legge speciale.

- *Il contenuto essenziale delle critiche concerneva la preoccupazione per la sicurezza pubblica.*

In un quinto circa dei pareri, l'avamprogetto è stato giudicato lacunoso relativamente a tale aspetto. Le nuove disposizioni si concentrerebbero eccessivamente sugli interessi del delinquente e porterebbero in generale a pene più miti.

• *L'avamprogetto di legge federale sul diritto penale minorile è stato accolto con favore dalla grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione.*

Anche la maggioranza dei Cantoni si è espressa a favore. In particolare le organizzazioni specializzate hanno riconosciuto che il progetto rispecchia la competenza settoriale e tiene conto delle importanti esigenze di riforma della prassi. Anche in questo caso, sono state tuttavia formulate numerose riserve concernenti questioni di dettaglio.

5.4 Modifica del disegno posto in consultazione

Nel mese di settembre del 1995, il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione e ha incaricato il DFGP di modificare gli avamprogetti alla luce di tali risultati per presentare un relativo messaggio al Parlamento. Fu incaricato di tale compito l'Ufficio federale di giustizia, che già aveva accompagnato o svolto da sé i lavori preliminari precedenti.

Nel mese di marzo del 1997, sono state dibattute, nel corso di tre incontri con studiosi e rappresentanti della giustizia penale, delle autorità preposte al perseguimento penale e del ministero pubblico, le modifiche più importanti apportate all'avamprogetto di revisione della Parte generale del CP.

6. Contesto del disegno

La revisione della Parte generale del Codice penale costituisce (unitamente alla revisione della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale, alle basi legali in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e la criminalità organizzata o al progetto di revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione) uno dei provvedimenti previsti dal Consiglio federale al fine di rafforzare la sicurezza interna. Nel settore della sicurezza, l'esecutivo federale si era prefisso tra l'altro di presentare il presente messaggio al Parlamento nel corso del 1998.

7. Svolgimento ulteriore della procedura legislativa

Il Consiglio degli Stati si occuperà del disegno quale prima Camera. Prima di poter essere dibattuto in seduta plenaria, il disegno sarà discusso dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati, che elaborerà un rapporto con proposte in merito alla trattazione ulteriore.

Dopo la trattazione al Consiglio degli Stati, il disegno passerà al Consiglio nazionale, dove sarà parimenti oggetto di deliberazione sulla base di un rapporto e di proposte della commissione degli affari giuridici.

Una volta esaminata la pratica in seno ai due Consigli, *si appianeranno le divergenze nell'ambito della procedura prevista a tale scopo*: le decisioni divergenti di una Camera passano al vaglio dell'altra finché non è raggiunta un'intesa. Se le divergenze sussistono dopo tre deliberazioni in ciascun Consiglio, è convocata una conferenza di conciliazione.

Se le Camere hanno deliberato sul disegno e approvato il testo corretto dalla *Commissione di redazione*, si procede infine in ciascun Consiglio alla *votazione finale* sul disegno.

Le modifiche legislative approvate dalle Camere sottostanno al referendum facoltativo.

Alla luce del volume del disegno, è lecito supporre che le deliberazioni parlamentari richiederanno svariati anni.

21 settembre 1998

DIPARTIMENTO FEDERALE
DI GIUSTIZIA E POLIZIA

Servizio informazione e stampa